

CHIARIMENTO N.9 – MODIFICHE AL CAPITOLATO D'ONERI

DOMANDA : *E' possibile che la previsione del comma 3 punto 7 del Capitolato d'Oneri (ovvero "...l'obbligo per il concessionario di garantire l'apertura e chiusura giornaliera della struttura/chiosco, per tutto l'anno, per almeno sei giorni settimanali assicurando un orario di apertura per un numero di ore previste per la tipologia di attività esercitata..." , sia modificabile in sede di convenzione con il concessionario?*

RISPOSTA: *Trattandosi di proposta di modifica alle previsioni del Capitolato d'oneri richiamato dal Bando pubblico, essa non risulta in nessun caso ammissibile perché riguarda, in particolare nello specifico, i "COMPITI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR" previsti espressamente dal Bando.*

CHIARIMENTO N.10 – INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DEL COMUNE

DOMANDA : In riferimento alla previsione del punto 19 del Capitolato d'Oneri (ovvero "...L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le opere che la stessa ritenesse insindacabilmente necessarie per il completamento e miglioramento del Parco, senza che l'affidatario potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione....") si chiede se sia possibile specificare quali opere potrebbero essere oggetto d'intervento, nonché la durata delle stesse considerando l'incompatibilità con le attività del parco; inoltre si chiede il preavviso con il quale si intende avvisare il gestore per gli eventuali lavori e se comunque questi possono essere esclusi nel periodo estivo.

RISPOSTA: Si fa riferimento al chiarimento n.6 nel quale è stato già indicato un intervento che l'Amministrazione Comunale ha recentemente approvato e finanziato riguardo le essenze arboree comprese nella pineta oggetto del Bando. Gli interventi oggetto del punto 19 del Capitolato d'oneri sono interventi di manutenzione straordinaria e/o rigenerazione della Pineta, tra l'altro oggetto di specifico vincolo paesaggistico come già indicato nel precedente chiarimento. La durata degli stessi lavori, che potranno essere programmati periodicamente in funzione di eventuali finanziamenti assegnati o resi disponibili, sarà stabilita in relazione all'importanza dei lavori medesimi tenendo in debita considerazione le attività di gestione privata della struttura ed informando almeno con 30 giorni di anticipo il gestore dell'area e tenendo conto che tali attività di manutenzione del verde si concentrano in periodi diversi da quello estivo in cui è preminente e preponderante l'utilizzo del parco medesimo.

CHIARIMENTO N.11 – ANCORA SULL'USO ESCLUSIVO DEL PARCO

DOMANDA: *In riferimento al chiarimento n.1 già fornito sull'uso esclusivo del parco, si chiede in considerazione degli investimenti che si volessero proporre e del valore delle attrezzature e giochi che si andassero a porre in opera, se sia possibile recintare l'area al fine di impedirne l'accesso a persone ed animali durante le ore di chiusura del parco.*

RISPOSTA: *Il presente chiarimento si intende integrativo del precedente n.1. Detto che la libera fruizione del bene e le condizioni stabilite nella futura convenzione di gestione dovranno essere in linea con le indicazioni fornite dal Bando medesimo in esecuzione dell'indirizzo fornito dalla Delibera di Giunta n.235/2023 per la quale "la valutazione della migliore offerta sia in termini di prezzo che di qualità, considerando quindi oltre l'offerta economica anche la più proficua proposta di adeguamento e di gestione della struttura, dando rilievo a quelle finalizzate all'ottimizzazione della stessa, del luogo in cui è inserita e soprattutto valutando positivamente le proposte di attività rivolte allo svago ed a servizio dei bambini e delle famiglie". Pertanto in linea generale una recinzione di porzioni dell'area esterna al chiosco/struttura (parco) sulla quale il gestore voglia prevedere attrezzature/giochi che dovessero essere fruibili solo durante l'orario di apertura del chiosco/struttura medesima, è ritenuta ammissibile salvaguardando la complessiva fruibilità pubblica del parco, che in nessun caso potrà essere pertanto completamente recintato e diventare quindi un "parco privato", tra l'altro, non conforme neanche alla destinazione urbanistica dell'immobile concesso. Tale previsione, di recinzione di porzioni di area pubblica, per dette finalità era già prevista in precedenti gestioni e pertanto ormai consolidata come ammissibile.*

CHIARIMENTO N.12 – SUI SERVIZI IGIENICI E LA LORO CONSISTENZA

DOMANDA : In riferimento alla dotazione di servizi igienici della struttura si chiede, ove non sia possibile adeguare il manufatto esistente, se sia possibile installare sul fronte est un container servizi (non bagni chimici) di dimensioni importanti (10x2 metri) schermato da siepi sempre verdi.

RISPOSTA: Premesso che il chiarimento n.2 ha già definito gli interventi edilizi ammessi sul bene oggetto di concessione e detto che la dotazione di servizi igienici va stabilita in accordo con le vigenti norme igienico sanitarie in rapporto al numero di fruitori della struttura/chiosco nel quale è possibile svolgere attività di somministrazione di cibi/bevande e che la superficie delle occupazioni è già stata definita in precedente chiarimento (n.3), è possibile l'inserimento di servizi igienici in accordo con le vigenti norme in materia di cui al DPR 380/2001 definite di "edilizia libera" per "strutture temporanee". Pertanto ci si riferisce all'art. 6 comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001 e smi "le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;", fatto salvo ai sensi della normativa vigente il recepimento dei necessari nulla osta comunali ed autorizzazioni paesaggistiche se dovute.